

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

- 1) E' costituita, nel rispetto delle norme del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017 e sue successive variazioni ed integrazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata "Giorgio Sansavini APS" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede nel comune di Ravenna. L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'entrata in funzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) a cui verrà iscritta l'Associazione.
- 2) L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 3) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 6) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e attività

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore (D. Leg. 117/2017) l'Associazione svolgerà attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni, e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n°104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112 e successive modificazioni;
 - b) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - d) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

Creare le condizioni ed interventi affinché le famiglie che abbiano figli praticanti una qualsiasi disciplina sportiva e a qualsiasi livello, possano ottenere benefit, agevolazioni, contributi, servizi o comunque ogni azione diretta o indiretta che ne faciliti sia la continuità sportiva dei loro figli sia attività educative, di istruzione e di formazione professionale, in particolar modo a chi è in situazioni di disagio economico e sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
 - b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
 - d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.
- 3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore (D. Leg. 117/2017), le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
- 4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 3 - Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici;
 - i) raccolta fondi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci, anche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità dei soci.
- 4) L'esercizio economico - finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Se particolari esigenze lo richiedono il bilancio potrà essere approvato nel termine più ampio di 180 giorni. Verrà depositato presso il Registro

unico nazionale del terzo settore se le normative in essere lo prevedono.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.117-17.

Art. 4 - Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) Gli enti o le associazioni, partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 3) Possono essere soci dell'Associazione, le persone fisiche, enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione che vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
- 4) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
- 5) Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa temporanee.
- 6) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali elezioni

devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

- 7) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La validità della qualità di socio s'intende conseguita dalla presentazione della domanda di ammissione.
- 8) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
- 9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- 10) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno dalla sua scadenza.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- 11) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 12) Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia.

- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 - L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta.
- 2) L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso in qualsiasi forma eseguita, quali ad esempio la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, mail, sms o social network, purché il metodo scelto permetta a tutti i soci di essere a conoscenza della convocazione dell'Assemblea e degli argomenti da essa trattati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e siano presenti tutti i consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei

presenti.

- 9) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati presenti. Resta salvo quanto sopra detto per la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, se esistenti, ovvero cooptandolo con persone che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 2) Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno un Presidente, e ove necessario uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi soci. Il Consiglio potrà delegare una, o più, singola persona la quale, autonomamente, verificato i requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti in essere, potrà apporre una firma di accettazione o di rifiuto in calce alla domanda;
 - d) se non persona delegata a tale funzione;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, alla contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti inerenti all'attività associativa o che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento;
 - i) cura la tenuta dei libri sociali.
- 3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 10 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente,

se nominato o, in assenza, al membro più anziano.

- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero quando lo delibera espressamente l'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che ne assumerà la Presidenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Qualsiasi controversia, che non sia per disposizioni di Legge o di Affiliazione o non sia delegata ad altri Enti, che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Firme dei soci Fondatori

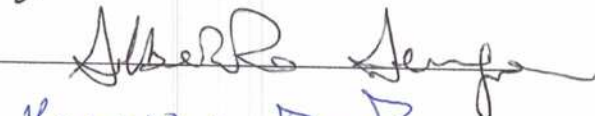
Sig. Oriano Mazzotti

Firma



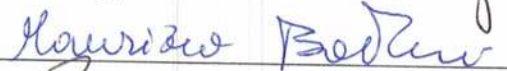
Sig. Alberto Mengozzi

Firma



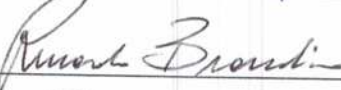
Sig. Maurizio Bartocci

Firma



Sig. Riccardo Brandino

Firma



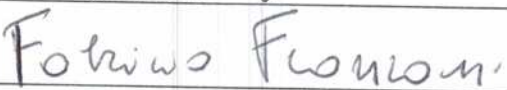
Sig. Giulio Parlanti

Firma



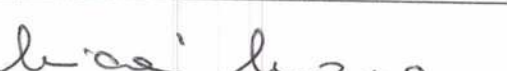
Sig. Fabrizio Fronzoni

Firma



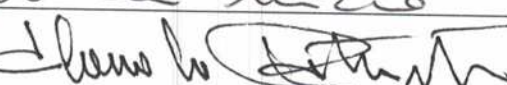
Sig. Mirco Miconi

Firma



Sig. Claudio Piolanti

Firma



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 112 SET 2019 N° 2582
Serie 3 per Euro 200,00
IL DIRETTORE TERRITORIALE



Fatto su delega del Direttore Provinciale
dott. Sergio Piolanti

